

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

(ex art. 14, D.Lgs. 148/2015 "assegno ordinario" di cui all'art. 30, D.Lgs. 148/2015 e art. 19 D.L. 18 del 17.03.2020)

Il giorno 10 aprile 2020 in videoconferenza si sono riuniti:

RANDSTAD GROUP ITALIA SPA rappresentata da Valentina Sangiorgi e Paola Barollo (di seguito anche la "Società")

E

FILCAMS-CGIL NAZIONALE, rappresentata da Sandro Pagaria
FISASCAT-CISL NAZIONALE, rappresentata da Dario Campeotto
UILTUCS-UIL NAZIONALE, rappresentata da Gabriele Fiorino

Assieme alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e i Rappresentanti Sindacali Aziendali
(di seguito congiuntamente le "Organizzazioni Sindacali" o le "OO.SS.")
(la Società e le OO.SS. di seguito congiuntamente le "Parti")

per esperire l'esame congiunto di cui alla comunicazione trasmessa ai sensi degli articoli 14 e 30 del D.Lgs. 148/2015 e dall'art. 19 del D.L.18/2020, dalla predetta Società Randstad Italia Spa con sede legale a Milano, Via R. Lepetit, 8/10, C.F. 13396160155 e partita IVA di Gruppo 10538750968, multi localizzata sul territorio nazionale, che applica il CCNL TDS Confcommercio con n° 1752 dipendenti occupati sul territorio nazionale. La Società appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015.

PREMESSO CHE

1. Il presente incontro è in seguito alla comunicazione inviata dalla Società ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 148/2015 e dell'art. 19 del D.L. 18 del 17.03.2020, con la quale si informava le stesse dell'esigenza di attivare il Fondo Integrazione Salariale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale con drastica riduzione o sospensione di attività determinata dall'emergenza sanitaria COVID-19. Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che a seguito dell'evento improvviso e impreveduto dell'emergenza sanitaria ha comportato la riduzione delle attività di tutti i business della società o la sospensione temporanea delle attività sui progetti e clienti gestiti, la riduzione dell'attività commerciale in generale, e la conseguente riduzione delle attività e dei servizi centrali di supporto ai business;
2. le conseguenze derivanti dalla situazione di cui al precedente punto rendono necessaria la riduzione di attività lavorativa per tutto il personale occupato di cui all'Allegato 1, per un periodo ad oggi presunto di n9 settimane, anche non continuative, a partire dal 6 aprile 2020, nei business e dipartimenti e uffici indicati nel medesimo Allegato 1, con modalità diverse, ma nel rispetto ove possibile del principio di equa rotazione e con ricorso all'ammortizzatore fino al totale dell'orario settimanale, fatto salvo il periodo di sospensione a zero ore settimanali senza rotazione per il personale delle attività che risultino totalmente sospese;
3. durante il periodo di riduzione d'orario (ovvero di sospensione a zero ore per il personale delle attività integralmente sospese) programmato e non imputabile né all'impresa né ai lavoratori e per eventuali ulteriori periodi di sospensione che dovessero derivare da atto normativo connesso a quelli citati in premessa, il personale occupato sarà

temporaneamente sospeso dalla prestazione lavorativa, non essendovi ad oggi alternative occupazionali nei territori delle Province interessate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, rilevando che la riduzione dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società, né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) di cui all'art. 29 del D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 148/2015.
- b) La causa dell'intervento del Fondo d'Integrazione salariale con Assegno Ordinario è l'emergenza sanitaria COVID-19, come prevista dal D.L. 18 del 17 marzo 2020;
- c) La Società presenterà all'INPS in via telematica domanda di accesso al trattamento FIS per Covid-19 nei tempi e nei modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015.
- d) Le Parti dichiarano di aver esperito con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148/2015 e del D.L. 18/2020 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo d'Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e ferma restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per un periodo presunto di n. 9 settimane, anche non continuative, a decorrere dal 6 aprile 2020, (Vedi allegato 1).
- e) Alla luce di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dalla Società, nella misura mensilmente spettante alla fine del mese successivo di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.
- f) Ai lavoratori posti in sospensione fino a zero ore dell'orario di lavoro sarà garantito, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e conformemente alle mansioni e ai ruoli, il principio dell'equa rotazione attraverso una programmazione settimanale, e potranno essere richiamati in servizio possibilmente con un preavviso di almeno 48 ore, compatibilmente con le esigenze di business e organizzative; tale preavviso non sarà necessario in caso di eventi improvvisi e/o imprevisti o urgenze determinate dalla gestione dell'emergenza Covid-19.
- g) La sospensione dalla attività lavorativa avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere;
- h) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso confronti periodici in base alla programmazione (settimanale o bisettimanale), preventivamente calendarizzata per tutto il periodo di applicazione dell'ammortizzatore, con le RSA della società, per la verifica dell'equa rotazione in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori.
- i) Si concorda che si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- j) Le parti concordano, al fine di assicurare comunque una congrua continuità di reddito ai dipendenti, che l'azienda all'interno del cedolino paga del mese di maggio 2020 anticiperà a tutti i lavoratori il 50% della quattordicesima mensilità maturata a tale data.

Si allega al presente verbale numero e collocazione dei lavoratori dipendenti coinvolti nell'intervento dell'Assegno Ordinario in ciascuna unità produttiva.




Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 e art.19 del D.L. 18/2020 per la concessione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015.


Letto, confermato e sottoscritto

Randstad Group Italia Spa

LE OO.SS. E RSA









All.1: Allegato sedi e personale coinvolto